

REGOLAMENTO (CEE) N. 115/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/86 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3574/91⁽⁴⁾, stabilisce le norme relative alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità nonché al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità;

considerando che nell'Irlanda del Nord il mercato rappresentativo di Belfast è stato chiuso; che molti degli agnelli che sarebbero altrimenti arrivati sul mercato di Belfast sono attualmente spediti sul mercato di Lurgan; che tenendo conto del volume delle transazioni che vi si effettuano è opportuno riconoscere come rappresentativo il mercato di Lurgan; che il mercato rappresentativo per gli animali vivi di Donemana non è più adatto per il rilevamento dei prezzi; che, tenendo conto del volume delle transazioni che vi si effettuano, è opportuno riconoscere come rappresentativo il mercato di Allams a Belfast; che è altresì opportuno modificare i coefficienti di ponderazione che rispecchiano l'importanza relativa dei vari mercati rappresentativi (macelli) dell'Irlanda del Nord;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, punto L. 1 del regolamento (CEE) n. 1481/86 è modificato come segue:

1. Mercati rappresentativi

Coefficienti
di ponderazione

a) Macelli:

Lurgan	29 %
Foyle	21 %

b) Mercati di animali vivi:

Ballymoney	9 %
Allams, Belfast	14 %
Markethill	12 %
Omagh	15 %

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 20 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 13.